



Via Paggiola n. 31 - 35013 CITTADELLA (PADOVA)
Tel. 049.5970552 – Fax 0499403554
info@ferrostudio.it
www.ferrostudio.it

Informativa n. 2

del 7 gennaio 2009

Aumento dell'aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione separata INPS non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati

INDICE

1	Premessa	2
2	Lavoratori obbligati all'iscrizione alla Gestione separata	2
3	Aliquote contributive previdenziali	2
3.1	<i>Soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati</i>	2
3.2	<i>Soggetti iscritti anche ad un'altra Gestione previdenziale o pensionati</i>	2
4	Aliquota contributiva assistenziale	2
4.1	<i>Soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati</i>	2
4.2	<i>Soggetti iscritti anche ad un'altra Gestione previdenziale o pensionati</i>	3
5	Aliquote contributive applicabili nel 2009	3
6	Compensi corrisposti a lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi - Applicazione del "principio di cassa allargato"	3
7	Ripartizione dell'onere contributivo	3
7.1	<i>Lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi</i>	3
7.2	<i>Associati in partecipazione</i>	3
7.3	<i>Venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali</i>	3
7.4	<i>Liberi professionisti</i>	3

1 PREMESSA

Anche nel 2009, per effetto di quanto stabilito dalla L. 24.12.2007 n. 247, l'aliquota contributiva previdenziale dovuta per gli iscritti alla Gestione separata INPS *ex* L. 8.8.95 n. 335, non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati, aumenta di un punto percentuale.

Rispetto al 2008, invece, resta invariata l'aliquota contributiva previdenziale dovuta per i rimanenti iscritti alla predetta Gestione.

La presente informativa intende quindi riepilogare le aliquote contributive previste per l'anno 2009 nei confronti dei soggetti iscritti presso la suddetta Gestione separata INPS.

2 LAVORATORI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA

Si ricorda che sono tenute all'iscrizione alla Gestione separata INPS *ex* L. 335/95, in particolare, le seguenti tipologie di lavoratori:

- collaboratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi;
- professionisti senza Cassa di previdenza di categoria;
- associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
- venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (ferma la franchigia di 5.000,00 euro annui non assoggettabili a contribuzione).

Ai fini degli oneri contributivi dovuti, i suddetti soggetti vengono distinti tra:

- soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati;
- soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati (diretti, indiretti o di reversibilità).

3 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PREVIDENZIALI

3.1 SOGGETTI ISCRITTI SOLO ALLA GESTIONE SEPARATA E NON PENSIONATI

In relazione ai soggetti iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati, la L. 247/2007 ha previsto un graduale aumento dell'aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo), fissandone l'importo in misura pari al:

- 24% per l'anno 2008;
- **25%** per l'anno **2009**;
- 26% per l'anno 2010.

3.2 SOGGETTI ISCRITTI ANCHE AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE O PENSIONATI

Con riguardo ai soggetti iscritti anche ad un'altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, la citata legge ha stabilito che, con effetto **dall'1.1.2008**, l'aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) è pari al **17%**.

4 ALIQUOTA CONTRIBUTIVA ASSISTENZIALE

4.1 SOGGETTI ISCRITTI SOLO ALLA GESTIONE SEPARATA E NON PENSIONATI

Con riferimento alla categoria dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati, occorre inoltre tenere presente che:

- resta fermo l'obbligo di versare un contributo aggiuntivo a fini assistenziali, finalizzato al finanziamento delle prestazioni di malattia, di maternità/paternità e dell'assegno per il nucleo familiare;
- l'aliquota contributiva assistenziale, già stabilita nella misura dello 0,50%, è stata aumentata allo 0,72%, a decorrere dal 7.11.2007, ad opera del DM 12.7.2007, per effetto delle maggiori tutele previste in caso di maternità.

4.2 SOGGETTI ISCRITTI ANCHE AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE O PENSIONATI

Per i soggetti iscritti anche ad un'altra Gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione, il contributo assistenziale dello 0,72% continua a non essere dovuto.

5 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE APPLICABILI NEL 2009

Alla luce di quanto sopra, le aliquote contributive **applicabili nel 2009** per gli iscritti alla Gestione separata INPS *ex* L. 335/95 risultano stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella.

	NON ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NÈ PENSIONATI	ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA O PENSIONATI
Aliquote previdenziali	25% fino al massimale che verrà stabilito per il 2009	17% fino al massimale che verrà stabilito per il 2009
Contributo assistenziale	0,72%	NO
Contribuzione totale	25,72% fino al massimale che verrà stabilito per il 2009	17% fino al massimale che verrà stabilito per il 2009

6 COMPENSI CORRISPOSTI A LAVORATORI A PROGETTO E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI - APPLICAZIONE DEL "PRINCIPIO DI CASSA ALLARGATO"

Va evidenziato che le precedente aliquota contributiva del **24,72%** rimane applicabile in relazione ai compensi:

- corrisposti a lavoratori a progetto e a collaboratori coordinati e continuativi, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria né pensionati;
- relativi al 2008, se corrisposti fino al **12.1.2009** (compreso).

7 RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO

Anche le aliquote applicabili nel 2009 seguono le vigenti regole di ripartizione dell'onere contributivo, come di seguito riepilogato.

7.1 LAVORATORI A PROGETTO E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

Nei confronti dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi, i contributi dovuti sono ripartiti:

- per **1/3**, a carico del lavoratore;
- per **2/3**, a carico del committente.

7.2 ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Nei confronti degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, l'onere contributivo è ripartito:

- per il **55%**, a carico dell'associante in partecipazione;
- per il restante **45%**, a carico dell'associato.

7.3 VENDITORI A DOMICILIO E LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

Nei confronti dei venditori a domicilio e dei lavoratori autonomi occasionali, i contributi dovuti sono ripartiti:

- per **1/3**, a carico del lavoratore;
- per **2/3**, a carico del committente.

7.4 LIBERI PROFESSIONISTI

Per i liberi professionisti è confermata la **facoltà di rivalsa** nella misura **del 4%** dei compensi lordi.